

ISTANZA DI ACCESSO LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 – TER DELLA L. N. 3/2012

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEI BENI

EX ART. 14-TER DELLA L. N. 3/2012

Depositato in Cancelleria



Il Cancelliere
Dott.ssa Daniela Anconeta

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

PIGOZZI Maurizio, [REDACTED]

codice fiscale

PGZMRZ57D07C980X; [REDACTED]
[REDACTED]

PREMESSO CHE

- con istanza ex art. 15, comma nove, della L. 3/2012 , presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Bologna la Sig. **Pigozzi Maurizio** ha chiesto all'intestato Organismo la nomina di un professionista in possesso dei requisiti iscritto quale Gestore della Crisi presso il predetto Organismo, ciò al fine di accedere ad una delle procedure di cui alla predetta L. n.3/2012 e, nello specifico, alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge n. 3/2012 e successive modifiche;

(All.n.1 – Istanza di Nomina)

- L'OCC /ODCEC di Bologna, quale Gestore della Crisi il Dott. **Volpi Marco** con Studio in Bologna Via San Gervasio n.8 pec – marco.volpi@dottcomm.bo.legalmail.it che in data 04/04/2019 ha accettato l'incarico

(All.n.2 – Accettazione)

- Il ricorrente, ha inteso avvalersi, nella predisposizione della presente domanda, di farsi assistere da un Professionista di fiducia nella persona del Dott. **Gilberto Battistini** iscritto al n.2.560 dell'ODCEC di Bologna , con Studio in Bologna Via degli Scalini 8/2 Mail- g.battistini@hotmail.it Pec-gilberto.battistini@legalmail.it , Tel/Fax 051 331637

- La domanda di Liquidazione del Patrimonio è proposta al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma uno, L. 3/2012 e deve essere corredata dalla documentazione di cui allo stesso 9, commi due e tre, L. n. 3/2012;
- Il ricorrente, ha inteso avvalersi, nella predisposizione della presente domanda, di farsi assistere da un Professionista di fiducia nella persona del **Dott. Gilberto Battistini** iscritto al n.2.560 dell'ODCEC di Bologna , con Studio in Bologna Via degli Scalini 8/2 Mail- g.battistini@hotmail.it Pec-gilberto.battistini@legalmail.it , Tel/Fax 051 331637

Il Sig. PIGOZZI Maurizio, ai sensi dell'art. 7 della L. n.3/2012:

- 1) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla predetta L.3/2012;
- 2) Non ha fatto ricorso, nei precedenti, cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 mediante proposta di accordo, Piano del Consumatore o Liquidazione del Patrimonio;
- 3) Risulta in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

CONSIDERATO CHE

Accanto all'Accordo di Composizione della Crisi e del Piano del Consumatore, la legge 3/2012 sul sovraindebitamento prevede la Liquidazione del Patrimonio, che in via di prima approssimazione può essere assimilata al fallimento con alcuni suoi aspetti tipici, lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali, ma con la nomina di un Liquidatore a cui comporta la formulazione dello stato passivo definitivo con la determinazione dei privilegi e diritti.

Nel formulato legislativo di cui alla Legge 3/2012 di cui all'art.14-ter nel determinare le condizioni di accesso previste, non vi è alcun riferimento all'attivo messo a disposizione, alla composizione della massa passiva, della tipologia della massa debitoria né a criteri di soddisfazione minima richiesta.

A quanto sopra si richiamano inoltre, la lettera b) del terzo comma dell'Art.14-ter che esclude dalla liquidazione i redditi, solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio ed ella propria famiglia, e l'Art. 14 quinquies comma 1, che non fa cenno ad altra ipotesi di inammissibilità.

A conferma di quanto sopra esposto, infatti, L'art. 14-quinquies della legge n. 3/2012, al primo comma, condiziona esclusivamente, l'emissione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato alla verifica giudiziale inerente all'assenza di atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.

L'assenza di atti in frode nel quinquennio va accertata altresì, ai sensi dell'art. 14-terdecies, comma due, lett. b), per riconoscere al debitore sovraindebitato, al termine della liquidazione del suo patrimonio, il beneficio dell'esdebitazione.

Quanto sopra per evidenziare come la liquidazione del patrimonio sia una procedura comunque permeata dal riconoscimento di un *favor* per il sovraindebitato, *favor* che avrebbe ragion d'essere soltanto in presenza, appunto, di determinati requisiti etici.

Ne consegue, che sarà possibile e perfettamente lecito ammettere alla Liquidazione del Patrimonio, procedure in cui si preveda anche la pur minima soddisfazione di tutti i creditori concorsuali, così

come appare altresì lecito ammettere, in analogia con quando accade nei fallimento privo di attivo ex art. 102 L.Fall. l'accesso a Liquidazioni prive di massa attiva.

Tali considerazioni, derivano dalla consapevolezza, che non vi sarà nessun alcun Vulnus per i creditori, poiché essi non avrebbero conseguito di meglio nell'esecuzione individuale.

Al contrario un più approfondito controllo della procedura concorsuale può garantire una migliore esitazione del credito, anche mediante eventuali attività sopravvenute nei quattro anni successivi all'apertura della Liquidazione.

Anche recente giurisprudenza è giunta a tale conclusione ed in particolare per situazioni simili e riconducibili a questa in esame, valgano i decreti di apertura della procedura di Liquidazione emessi dai Tribunali di Milano R.G. n.85/2017, di Bologna R.G. 5633/2018 e R.G. 6311/2019

In ultimo va in questa sede ricordata la possibilità, prevista nel nuovo codice della crisi e dell'impresa che entrerà in vigore nell'agosto del 2020, ma che ha indicato chiaramente la volontà del legislatore per cui ai sensi dell'articolo 283 D.Lgs. 14/2019 ("Debitore incapiente"), che il debitore che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, possa accedere alla esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

ESPONE

1) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PRECEDENTEMENTE SVOLTE

Dichiara il Sig. PIGOZZI Graziano

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

10/10/2014

10/10/2016

11/11/2016

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**2) SULLE RAGIONI DELL'INCAPACITA DEL RICORRENTE AD
ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Dall'esame di questa sintetica cronistoria emerge come il Sig. PIGOZZI Maurizio abbia assunto le obbligazioni finanziarie con la ragionevole certezza di potervi adempiere e commisurata alle risorse finanziarie ed economiche di cui al tempo godeva.

Il Sig. Pigozzi Maurizio ed il proprio nucleo familiare sono stati posti, come emerge dalla precedente cronistoria, in condizioni di estrema difficoltà finanziaria per ragioni estranee alla propria volontà e del tutto imprevedibili, vittime incolpevoli e non artefici del proprio dissesto,

Certamente meritevoli, nello spirito voluto dal Legislatore di concedere al debitore incolpevole la cosiddetta "second Life" liberandolo dal peso opprimente ed insostenibile dei debiti passati

3) SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE E SUGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Non ci sono stati atti dispositivi da parte della Sig.PIGOZZI Maurizio negli ultimi 5 anni.
Lo stipendio del signor Pigozzi Maurizio, [REDACTED]
permette a malapena di sostenere le spese di affitto, condominio, utenze, ingenti spese mediche e di cura per la moglie e la spesa per il sostentamento alimentare.

[REDACTED]

[REDACTED]

Nonostante questo, il debitore Pigozzi Maurizio ha continuato fino ad oggi ad onorare per quanto possibile tutti i debiti ivi compreso quello assunto in conseguenza della transazione con COMPASS S.p.A

Si evidenzia come in data 12/02/19 la Italfondiaro S.p.A in qualità di mandatario della Cassa di Risparmio di Bologna , con sede in Roma abbia notificato al Pigozzi Maurizio atto di precetto per euro 60.405,00 a saldo di quanto non incassato dalla Cassa di Risparmio di Bologna per la vendita esecutiva dell'immobile garantito da Ipoteca contratto con la stessa e sito in Ferrara Loc.San Martino il cui debito originario ammontava a euro 183.673,68

(All.n. 3- Atto di precetto)

Conseguentemente in data 13/03/2019 la Italfondiaro S.p.A in qualità di mandatario della Cassa di Risparmio di Bologna, emetteva atto di pignoramento presso terzi, CREI s.r.l con sede legale in Via Marco Minghetti n.19 Granarolo dell'Emilia Loc. Cadriano (BO) del sesto dello stipendio del Pigozzi Graziano fissando l'Udienza di convalida per il 9 Maggio 2019 presso il Tribunale di Bologna

In tale Udienza il Giudice ha rinviato l'Udienza di convalida al 10 Settembre 2019 ore 10, al fine di verificare l'esito della procedura di Liquidazione del patrimonio

(All.n. 4 – Atto di pignoramento presso terzi

Dall'esame di questa sintetica cronistoria emerge come il Sig. PIGOZZI Maurizio abbia assunto le obbligazioni finanziarie con la ragionevole certezza di potervi adempiere e commisurata alle risorse finanziarie ed economiche di cui al tempo godeva.

4) ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI E DELLE PRELAZIONI

PASSIVITA'

A - PREDEDUZIONE

Euro 3.750,79

OCC/ ODCEC di Bologna iva compresa	Euro 1.830,79
Compenso Advisor Dott.Gilberto Battistini comp.iva e c.p	Euro 520,00
Spese connesse alle eventuali trascrizioni e pubblicazioni	Euro 400,00
Compenso presunto Liquidatore	Euro 1.000,00

Trattasi del compenso per l'OCC, dell'Advisor e delle spese di pubblicazione ed eventuale trascrizione, nonché della stima compenso del Liquidatore che il Giudice vorrà nominare

Tali passività sono definite in accordo con il debitore, in particolare, con specifico riferimento all'OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri dell'art.16 L.3/2012 ed in linea con la consuetudine in uso presso il Tribunale di Bologna (applicazione della percentuale massima

dell'attivo realizzato e minima al passivo) ma operando sul compenso in considerazione del caso specifico del ricorrente.

(All.n. 5 – Preventivo OCC e nota pro forma Advisor)

B - DEBITI – FISCALI – PRIVILEGIATI – CHIROGRAFARI – Euro 243.551,08

Agenzia delle entrate PIGOZZI MAURIZIO	Euro 58.396,25
COMPASS PIGOZZI MAURIZIO XXXXXXXXXX	Euro 20.330,00
CARISBO oggi Italfondionario PIGOZZI MAURIZIO	Euro 161.578,81
DEUTSCHE BANK PIGOZZI MAURIZIO	Euro 1.854,81

Si precisa che il debito residuo dopo la vendita dell'appartamento di cui al mutuo fondiario il credito residuo del Pigozzi Maurizio verso CARISBO – Italfondionario è ridotto ad euro **60.405,00** come da atto di precetto allegato

Si informa che il credito ITALFONDIARIO con procedimento n.1228/19 ha pignorato presso il datore di lavoro del Debitore, CREI S.r.L con sede in Via Marco Minghetti n.19 Loc Cadriano di Granarolo Emilia (BO) il sesto dello stipendio del Pigozzi Maurizio.

Che il Giudice Dott. Giunta all'udienza di convalida del giorno 9 Maggio 2019 in pendenza del procedimento in essere art.14 ter L.3/2012 ha rinviato l'udienza al giorno 10 Settembre 2019.

Che in tale udienza il Giudice ha disposto un altro rinvio al 5 Novembre 2019, in attesa del decreto del Giudice in merito al procedimento di Liquidazione del Patrimonio, fa quindi presente che in caso di apertura della liquidazione del patrimonio del Pigozzi Maurizio, tali somme saranno apprese alla procedura a cura del Liquidatore che le quantificherà e le richiederà al momento della formulazione dello stato Passivo/Attivo

In merito alle passività di natura fiscale verso l'Agenzia delle entrate, si consideri che detti importi non consentono una precisa ed esauriente natura e tipologia dei tributi. Pertanto in sede di liquidazione, sarà onere dell'ente esattore definire la natura di ciascun tributo.

Pertanto la posizione debitoria accertata attraverso le precisazioni dei crediti e alle passività pervenute causa la dinamicità della procedura che non permette una precisa cristallizzazione dei debiti se non fino al momento dell'apertura della Liquidazione è la seguente

TOTALE POSIZIONE DEBITORIA A + B	Euro 248.886,68
---	------------------------

5) ELENCO DEI BENI DI PROPRIETA' DEL RICORRENTE

ATTIVITA'

Il Debitore Sig. PIGOZZI Maurizio possiede 2/18 di immobile in cui risiede l'anziana madre e tre moto d'epoca di scarso valore che mette a disposizione della procedura, vive in affitto e può mettere a disposizione della procedura quanto eccedente dal Minimo Vitale indisponibile come sotto determinato

2/18 Immobile di proprietà	Euro 7.500,00
Moto d'epoca valore stimato	Euro 2.500,00
Totale Attivo messo a disposizione della procedura	Euro 10.000,00

(All.n. 6 – Agenzia del Territorio e nota PRA)

a) IMMOBILE IN COMPRORPIETA' PER UNA QUOTA DI 2/18

In merito alla comproprietà di 2/18 dell'appartamento sito In Ferrara [REDACTED]

[REDACTED]

E della pertinenza

La quota di 2/18 di proprietà dell'immobile è pervenuta al debitore con atto di successione del 26 Giugno 2007.

(All, n. 7 Atto di successione)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Pertanto il Sig.Pigozzi Maurizio presenta un offerta inderogabile di acquisto da parte degli altri comproprietari, della quota di 2/18 di sua proprietà, [REDACTED]

[REDACTED]

6) ELENCO SPESE CORRENTI DI SOSTENTAMENTO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

7) PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta si basa sullo schema liquidatorio con cessione di tutti beni di proprietà del
ricorrente, da dismettere in un orizzonte temporale di anni 2 ad esclusione dei beni e degli

arredi presenti nell'abitazione di scarso valore economico oltre alla quota necessaria allo stesso per mantenere un dignitoso tenore di vita per sé e per la moglie [REDACTED], così come precedentemente specificato o in diverso importo che il Giudice Delegato vorrà determinare

7.1- proposta di dismissione della quota di 2/18 immobile messi a disposizione della procedura

Che la dismissione della quota di 2/18 dell'immobile di proprietà del Debitore PIGOZZI Maurizio, che allega una dichiarazione in cui i comproprietari si impegnano a partecipare alle varie forme di "vendita competitiva" che saranno adottate al riguardo di **tale quota immobiliare**, onde ottenere altresì la relativa "purgazione" dei gravami, con il migliore realizzo della nell'interesse della massa creditoria, **secondo i valori offerti per una somma fino al limite di euro 7.500,00 che costituirà comunque l'importo minimo che i medesimi Obbligati sono tenuti a fare conseguire nella presente procedura** anni 4 così come previsto all'Art.14

A tali considerazioni si è uniformato il Tribunale di Bologna con decreto di apertura n.6929/19 del 24/06/19 8 R.G.n.3048/19 a firma del Presidente del Tribunale di Bologna Dott. Fabio Florini in cui al punto 8 suggerisce quale opportunità di vendita l'alternativa dell' "Invito a Offrire"

A tale scopo si precisa quanto segue:

La previsione è individuabile nella finalità di consentire la vendita della quota di immobile in un più rapido arco temporale, con lo scopo di evitare la "svendita" dei beni che non farebbe altro che penalizzare i creditori.

Tale cronologia, è a nostro avviso coerente con l'interesse della procedura, in quanto la necessità di crystallizzare la posizione debitoria del Ricorrente Sig. PIGOZZI Maurizio , risulta essenziale ai fini di ridurre per quanto possibile i tempi di esecuzione del piano proposta, nell'interesse del ceto creditorio.

Tale vendita sarà comunque posta in essere sotto la vigilanza degli Organi della Procedura, con le modalità che consentano l'effetto purgativo delle formalità pregiudizievoli iscritte o trascritte.

A tale riguardo si precisa che, per la maggior tutela del ceto creditorio, la cessione dovrà essere effettuata dal Liquidatore solo previa autorizzazione

8) RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Con il ricavato della vendita della quota immobiliare e delle moto d'epoca alle condizioni sopra riportate ,oltre a quanto trattenuto dal datore di lavoro del Pigozzi Maurizio in merito al pignoramento del sesto da parte dell'Italfondiaro S.p.A come meglio specificato in precedenza.

si intendono soddisfare il

- 100% delle spese prededucibili
- Il residuo agli altri creditori così come suggerito ma che sarà previsto dal Piano e dal programma di Liquidazione redatto dal Liquidatore nominato dal Tribunale.

Ovviamente, le stime e i tempi di presumibile soddisfazione dei creditori, al pari della soddisfazione ,nei termini sopra indicati, pur essendo frutto di una valutazione ponderata, dovranno intendersi come indicativi, essendo comunque imprescindibilmente legati e dispendenti dall'andamento della liquidazione del cespite costituente l'attivo del piano

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà alla cessione degli immobili nei tempi e nei modi previsti dal piano conformemente al programma di vendita.

Le procedure di vendita saranno trasparenti e tali da consentire attraverso l'adozione di idonee forme di pubblicità il raggiungimento del valore dell'attivo in precedenza indicato.

Tali vendite saranno poste in essere sotto la vigilanza degli Organi della Procedura ,con le modalità che saranno dagli stessi ritenute più convenienti per il ceto creditorio

Ad ogni modo tali vendite saranno poste in essere con le modalità che consentano l'effetto purgativo delle formalità pregiudizievoli iscritte e trascritte, dell'immobile

Per la maggior tutela del ceto creditorio, le cessioni potranno essere effettuate dal liquidatore, solo previa autorizzazione del Giudice su parere favorevole dell'OCC

I crediti precedenti all'ammissione del piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del ricavato messo a disposizione, potendosi di conseguenza ridurre le predette percentuali che, nel caso saranno ricalcolate in modo da garantire il maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto ai chirografari.

Laddove pervengono ulteriori attività e/o entrate nel corso del quadriennio, ivi compreso eventuali maggiori redditi eccedenti il minimo vitale indicato dal Giudice le stesse verranno messe a disposizione del liquidatore, e liquidate con i parametri precedentemente descritti.

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà all' esecuzione del piano

9) CONSIDERAZIONI FINALI

Il palinsesto legislativo della L.3/2012, seppur chiaro nei suoi intenti e cioè di favorire il reinserimento del debitore incolpevole nel processo produttivo, e pur carente nelle disposizioni esecutive e non sufficientemente chiaro nell'identificare i limiti temporali verso cui è necessario estendere l'indagine conoscitiva.

Il limite di 5 anni richiesto per gli unici due elementi sostanziali necessari a verificare il precedente accesso a una delle procedure previste dalla L.3/2012 e per la verifica dell'assenza di atti di segregazione e/o sottrazione del patrimonio alla massa creditoria pare essere il limite che il legislatore ha voluto indicare.

10) I PRESUPPOSTI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

Il fine ultimo della norma è quindi quello di liberare il debitore dai propri debiti il cosiddetto "CRAM DOWN" e permettergli attraverso il "FRESH START" l'opportunità di reinserirsi nel contesto socio produttivo per ottenere il fine ultimo della procedura, la definitiva esdebitazione a condizione che abbia rispettato quanto esplicitamente previsto dall' Art. 14 -terdecies (Esdebitazione).

E' quindi in un successivo momento rispetto all'apertura della liquidazione del Patrimonio che verrà valutato ed avrà rilevanza il comportamento corretto e meritevole del soggetto sovraindebitato a cui è stata concessa la "Second Live"

La procedura della liquidazione del patrimonio, di per sé persegue unicamente l'obiettivo della cessione integrale dei beni del debitore alla massa dei creditori concorsuali, senza riconoscere alcun sostanziale beneficio al debitore, se non nel caso in cui a quest'ultimo venga concessa l'esdebitazione

11) ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'attendibilità dei dati del ricorrente e della fattibilità del piano è confermata nella relazione ex art.9 L. 3/2012 redatta dal Dott. Marco Volpi In tale documento, l'OCC ha confermato la sostanziale veridicità dei dati e la fattibilità del Piano, intesa come ragionevolezza delle assunzioni che ne costituiscono la base e probabilità che le stesse si concretizzino nell'arco temporale previsto dal piano stesso

12) RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

Il ricorrente si riserva, nella massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai sensi dell'art.9 comma 3-ter L. n.3/2012.

13) CONCLUSIONI

In base a quanto sopra descritto il Sig. PIGOZZI Maurizio , soggetto in stato di crisi in quanto insolvente, deposita il piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14undecies, L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

L'Advisor delle procedura Dott. Gilberto Battistini ha fatto presente al debitore che il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies della L. 03/2012 è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo ed eventuale procedimento da radicarsi nei modi di legge.

Il debitore, reso edotto di quanto precede, ha dichiarato che intende comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene una modalità organica e meno onerosa per assolvere ai suoi debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

Alla luce di quanto esposto, Il Sig. PIGOZZI Maurizio

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito:

- di dichiarare l'apertura della la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter della L. n. 3/2012
- di nominare, ai sensi dell'Art. 14quinques, comma uno, L. 3/2012 un Liquidatore dei beni
- di fissare il limite al mantenimento e sostentamento del nucleo familiare [REDACTED] nell'importo di **€uro 2.200,00 mensili (26.400,00 su base annua)** o nella diversa misura ritenuta congrua
- di fissare nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione e della liquidazione ai fini degli artt. 14undecies e 14terdecies della L. 3/2012.
- ordinare la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del liquidatore

Allegati

Response	Percentage
Yes, the U.S. should take action to address climate change	95%
No, the U.S. should not take action to address climate change	5%

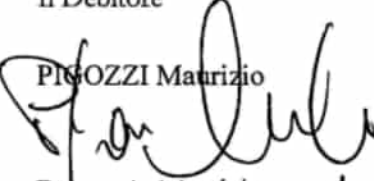
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il Debitore


PIGOZZI Maurizio

Data 16/04/2013

L'Advisor


Dott. BATTISTINI Gilberto